



O.d.G. del 19/06/2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n°

2

Deliberazione n° **55** /2009

del **19/6/2009**

OGGETTO DELLA PROPOSTA

ESAME RICORSO GERARCHICO AGENTI CAMASSA, VIZZIELLI E PERRUCCI PER RICONOSCIMENTO BENEFICI ULTERIORI SCATTI AZIENDALI. DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI

Ufficio proponente: Area Risorse Umane

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Ricorso gerarchico del 19/06/2008, nota aziendale del 04/12/2008, prot. n° 23'848, e parere dell'Avvocato Roberto Barberio del 17/02/2009.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- ❑ con l'allegato ricorso promosso in data 19/06/2008 i lavoratori Camassa Emanuele, Vizzielli Francesco e Perrucci Eupreprio hanno congiuntamente rivendicato l'applicabilità del punto 2 dell'Accordo Aziendale del 26/02/1972 che prevedeva l'attribuzione, in favore del personale, di un numero illimitato di scatti di anzianità di valenza biennale in aggiunta a quelli previsti dalla contrattazione nazionale;
- ❑ con successivo Accordo aziendale del 06/01/1981 il valore di ogni scatto ulteriore fu congelato e continuò ad essere applicato unicamente al personale in forza al 31/12/1979, in quanto l'art. 5 del CCNL 12/03/1980 aveva stabilito che non potevano sussistere meccanismi di maturazione degli scatti di anzianità difforni da quelli nazionali;
- ❑ con deliberazione n° 162/1994 l'allora Consiglio d'Amministrazione disdettò l'Accordo sopra citato del 26/02/1972, fissando al 30/06/1994 la cessazione di efficacia dell'accordo in questione;
- ❑ tuttavia, con successiva deliberazione n° 204/1995 il Consiglio d'Amministrazione prorogò il termine di efficacia dell'accordo al 31/10/1996, con conseguente congelamento, per i lavoratori aventi diritto, del numero degli scatti maturati alla predetta data;
- ❑ i ricorrenti, tutti provenienti dal Consorzio Trasporti Pubblici (C.T.P.) a seguito di procedura di trasferimento conclusasi nel luglio del 1998, hanno chiesto l'applicabilità dell'Accordo in considerazione sia della anzianità convenzionale di servizio loro riconosciuta (antecedente al 31/12/1979) sia dei contenuti della transazione sottoscritta in data 03/06/2004 innanzi alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, con cui è stato riconosciuto loro il beneficio delle 5 giornate aggiuntive di ferie spettanti aziendalimente al personale in forza al 31/03/1980;
- ❑ con l'allegata nota del 04/12/2008, prot. az. n° 23'408, è stato chiesto un parere al legale convenzionato, Avvocato Roberto Barberio;
- ❑ con l'allegato parere, reso in data 17/02/2009, il legale aziendale, analizzata la vicenda, peraltro a Lui ben nota in quanto connessa per alcuni aspetti al più ampio contenzioso intercorso in passato tra l'AMAT ed i lavoratori provenienti dal CTP, ha concluso che, al di là di ogni considera-

zione giuridica (in particolare del riconoscimento dell'anzianità di provenienza dal CTP che potrebbe essere intesa, in corso di causa, come uno strumento per beneficiare dei vantaggi connessi dall'AMAT all'anzianità di servizio), data l'esiguità economica della questione, e attesa anche la non estensibilità ad ulteriori lavoratori, assumono un ruolo preminente ragioni di opportunità in chiave squisitamente economica. Quindi, tenuto conto della consuetudine di abbinare la compensazione delle spese di giudizio all'esito favorevole per il convenuto con riferimento a controversie di infimo valore, le spese in questione potrebbero generare un evidente squilibrio persino in caso di vittoria. Uno squilibrio ancor maggiore va considerato, poi, in connessione all'alea di ogni giudizio. Infatti, in caso di soccombenza, l'Azienda subirebbe un danno più sensibile in presenza della condanna al rimborso delle spese legali in favore dei ricorrenti;

- Tanto premesso, alla luce del parere legale espresso, tenuto conto altresì della anzianità contributiva dei tre ricorrenti (oltre 30 anni cadauno), che potrebbe determinare a breve una richiesta di collocamento in quiescenza per anzianità da parte degli stessi interessati, e del fatto che nell'arco di qualche anno i lavoratori compiranno comunque il 60° anno (utile per il loro collocamento d'ufficio in pensione per raggiunti limiti di età), pur senza riconoscimento alcuno del diritto, si propone, in considerazione dell'esiguità della questione (€ 6,25 per quattordici mensilità a favore di ciascuno dei richiedenti, per un importo complessivo pro-capite ad oggi di circa € 600,00), di accogliere la richiesta avanzata dai tre lavoratori, riconoscendo transattivamente loro, nel limite della prescrizione quinquennale, le somme richieste a titolo di arretrati per il titolo in oggetto, con relativa messa a regime e rinuncia ad interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio afferente. Si propone, tuttavia, che l'atto transattivo sia sottoscritto innanzi alla Commissione di Conciliazione istituita presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti.....

DELIBERA

- pur senza riconoscimento alcuno del diritto da parte dei ricorrenti, tenuto conto dell'esiguità della questione, di accogliere la richiesta avanzata dai tre lavoratori, riconoscendo loro, nel limite della prescrizione quinquennale e dei valori mensili indicati in premessa, le somme richieste a titolo di arretrati per il titolo in oggetto, con relativa messa a regime e con espressa rinuncia ad interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio afferente.
- di dare mandato al Direttore Generale per procedere agli atti conseguenti, con l'avvio della procedura prevista per la sottoscrizione degli atti di conciliazione innanzi alla apposita Commissione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, con espressa ed incondizionata rinuncia dei ricorrenti ad avanzare nei confronti dell'AMAT qualsiasi ulteriore pretesa nonché qualsiasi altra ragione creditoria, a qualunque titolo, suscettibile di connessione e/o consequenzialità con il ricorso presentato. La somma corrisposta a titolo di arretrati, comprensiva dell'incidenza sulle mensilità aggiuntive e sugli altri istituti contrattuali, dovrà essere accettata a totale tacitazione della pretesa rivendicata per il periodo pregresso non prescritto, nonché a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni altro eventuale accessorio.

N° 55 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 55 del 19.06.2009

O G G E T T O

ESAME ISTANZA LAVORATORI CAMASSA EMANUELE, PERRUCCI EUPREPIO E VIZZIELLI FRANCESCO. DETERMINAZIONI CONSEQUENZIALI.

L'anno duemilanove, il giorno 19 (diciannove) del mese di Giugno, alle ore 09.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|---------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Ing. Giovanni | MATICHECCHIA | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- a. con l'allegato ricorso promosso in data 19/06/2008 i lavoratori Camassa Emanuele, Vizzielli Francesco e Perrucci Euprepio hanno congiuntamente rivendicato l'applicabilità del punto 2 dell'Accordo Aziendale del 26/02/1972 che prevedeva l'attribuzione, in favore del personale, di un numero illimitato di scatti di anzianità biennale in aggiunta a quelli previsti dalla contrattazione nazionale;
- b. con successivo Accordo aziendale del 06/01/1981 il valore di ogni scatto ulteriore fu congelato e continuò ad essere applicato unicamente al personale in forza al 31/12/1979, in quanto l'art. 5 del CCNL 12/03/1980 aveva stabilito che non potevano sussistere meccanismi di maturazione degli scatti di anzianità difforni da quelli nazionali;
- c. con deliberazione n° 162/1994 l'allora Consiglio d'Amministrazione disdettò l'Accordo sopra citato del 26/02/1972, fissando al 30/06/1995 la cessazione di efficacia dell'accordo in questione;
- d. con successiva deliberazione n° 204/1995 il Consiglio d'Amministrazione prorogò il termine di efficacia dell'accordo al 31/10/1996, con conseguente congelamento, per i lavoratori aventi diritto, del valore degli scatti maturati alla predetta data;
- e. i ricorrenti, tutti provenienti dal Consorzio Trasporti Pubblici (C.T.P.) a seguito di procedura di trasferimento conclusasi nel luglio del 1998, hanno chiesto l'applicabilità dell'Accordo in considerazione sia della anzianità convenzionale di servizio loro riconosciuta (antecedente al 31/12/1979) sia in considerazione dei contenuti della transazione sottoscritta in data 03/06/2004 innanzi alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, con cui è stato riconosciuto loro il beneficio delle 5 giornate aggiuntive di ferie spettanti aziendalmente al personale in forza al 31/03/1980;
- f. con l'allegata nota del 04/12/2008, prot. az. n° 23'408, è stato chiesto un parere al legale convenzionato, Avvocato Roberto Barberio;
- g. con l'allegato parere, reso in data 17/02/2009, il legale aziendale, analizzata la vicenda, peraltro a Lui ben nota in quanto connessa per alcuni aspetti al più ampio contenzioso intercorso in passato tra l'AMAT ed i lavoratori provenienti dal CTP, ha concluso che, al di là di ogni considerazione giuridica (in particolare del riconoscimento dell'anzianità di provenienza dal CTP che potrebbe essere intesa, in corso di causa, come uno strumento per beneficiare dei vantaggi connessi dall'AMAT all'anzianità di servizio), data l'esiguità economica della questione, e attesa anche la non estensibilità ad ulteriori lavoratori, assumono un ruolo preminente ragioni di opportunità in chiave squisitamente economica. Quindi, tenuto conto della consuetudine di abbinare la compensazione delle spese di giudizio all'esito favorevole per il convenuto con riferimento a controversie di infimo valore, le spese in questione potrebbero generare un evidente di squilibrio persino in caso di vittoria. Uno squilibrio ancor maggiore va considerato, poi, in connessione all'alea di ogni giudizio. Infatti, in caso di soccombenza, l'Azienda subirebbe un danno più sensibile in presenza della condanna al rimborso delle spese legali in favore dei ricorrenti.

Tanto premesso, alla luce del parere legale espresso, tenuto conto altresì della anzianità contributiva dei tre ricorrenti (oltre 30 anni cadauno), che potrebbe determinare a breve una richiesta di collocamento in quiescenza per anzianità da parte degli stessi interessati, e del fatto che nell'arco di qualche anno i lavoratori compiranno comunque il 60° anno (utile per il loro collocamento d'ufficio in pensione per raggiunti limiti di età), pur senza riconoscimento alcuno del diritto, si propone, in considerazione dell'esiguità della questione (€ 6,25 per quattordici mensilità a favore di ciascuno dei

richiedenti, per un importo complessivo pro-capite ad oggi di circa € 600,00), di accogliere la richiesta avanzata dai tre lavoratori, riconoscendo transattivamente loro, nel limite della prescrizione quinquennale, le somme richieste a titolo di arretrati per il titolo in oggetto, con relativa messa a regime e rinuncia ad interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio afferente. Si propone, tuttavia, che l'atto transattivo sia sottoscritto innanzi alla Commissione di Conciliazione istituita presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro.

FIRMATO: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE - Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

FIRMATO: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO - Dott. Pietro Carallo

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Pur senza riconoscimento alcuno del diritto da parte dei ricorrenti, tenuto conto dell'esiguità della questione, di accogliere la richiesta avanzata dai tre lavoratori, riconoscendo loro, nel limite della prescrizione quinquennale e dei valori mensili indicati in premessa, le somme richieste a titolo di arretrati per il titolo in oggetto, con relativa messa a regime, e con espressa rinuncia ad interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni altro accessorio afferente.
- 2) Di dare mandato al Direttore Generale per procedere agli atti conseguenti, con l'avvio della procedura prevista per la sottoscrizione degli atti di conciliazione innanzi alla apposita Commissione costituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, con espressa ed incondizionata rinuncia dei ricorrenti ad avanzare nei confronti dell'AMAT qualsiasi ulteriore pretesa nonché qualsiasi altra ragione creditoria, a qualunque titolo, suscettibile di connessione e/o consequenzialità con il ricorso presentato. La somma corrisposta a titolo di arretrati, comprensiva dell'incidenza sulle mensilità aggiuntive e sugli altri istituti contrattuali, dovrà essere accettata a totale tacitazione della pretesa rivendicata per il periodo pregresso non prescritto, nonché a titolo di interessi legali, rivalutazione monetaria ed ogni altro eventuale accessorio.

L.C.S.

IL SEGRETARIO

Ing. Giovanni Matichecchia

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello

TARANTO li 19/06/2008

*all. e. con
D. 02/07/08
[signature]*

Spett.le

Presidente del CdA AMAT S.p.A.
Direttore Generale AMAT S.p.A.
TARANTO

Noi sottoscritti Camassa Emanuele, Perrucci Euprepio e Vizzielli Francesco dipendenti dell'AMAT Spa con la qualifica di Operatore di Esercizio, ex dipendenti "CTP", premesso che, con una prima transazione venivamo equiparati contrattualmente ai dipendenti AMAT e che con una successiva transazione rientravamo negli accordi aziendali vigenti al 31-12-79 avendone l'anzianità,

chiediamo alla S.V. il riconoscimento del "TRATTAMENTO SOSTITUTIVO ULTERIORI SCATTI" punto 2 accordo aziendale del 26/02/1972.

Sicuri della Vostra attenzione porgiamo distinti saluti.

*in attesa
sui libri*

INFEDE

*[signature]
Camassa Emanuele
Vizzielli Francesco*

12664
24 GIU. 2008
Del F. PRESIDENTE
DE DIRETTORE GENERALE
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT DIRETTORE TECNICO
UE ECONOMICI MOMENTI
UAG AFFARI GEN. AMMINISTR.
UA ACQUISTI, CONTRATTI
UC CONTABILITA' - BILANCIO
U INFORMAZIONI
UP PERSONALE - RETRIBUZIONI
UT TECNICO
UAG SERVIZI TRAFFICO
UAG RISORSE ECONOMICHE
UAG SERVIZI

14/6

Prot. 23848 /UP

Taranto, lì 04 DIC. 2008

Egr. Avv.
Roberto Barberio
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

OGGETTO: Parere per applicabilità punto 2) dell'Accordo aziendale del 26/02/1972 (cd. ulteriori scatti al 2,5%) nei confronti degli agenti Camassa Emanuele, Perrucci Eupreprio e Vizzielli Francesco

Con l'allegato ricorso del 19/06/2008 i lavoratori emarginati in oggetto, hanno congiuntamente rivendicato l'applicabilità del punto 2) dell'A.A. del 26/02/1972, di cui si allega stralcio.

Per una Sua completa disamina della questione, si allega anche la nota aziendale del 30/05/2008, prot. az. n° 10'714, con cui sono stati già forniti i chiarimenti richiesti in merito dall'O.S. della CGIL.

Come già evidenziato, l'Accordo del 1972 prevedeva l'attribuzione in favore del personale di un numero illimitato di scatti di anzianità biennali del valore del 2,5%, in aggiunta a quelli derivanti dal CCNL di categoria.

Con successivo Accordo aziendale del 06/01/1981 si procedette al congelamento del valore di ogni singolo scatto, rapportandolo al 2,5% della retribuzione minima conglobata di dicembre 1979. Tale beneficio, quindi, anche in considerazione del fatto che secondo l'art. 5 del CCNL 12/03/1980 non poteva sussistere un meccanismo di maturazione degli scatti di anzianità difforme da quello nazionale, continuò ad essere applicato unicamente al personale in forza al 31/12/1979.

L'Accordo del 26/02/1972, successivamente disdettato con deliberazione del CdA n°1628/1994, è stato operativo fino al 31/10/1996 e, ad oggi, soltanto il personale avente diritto (ossia quello che era già in forza al 31/12/1979) conserva il numero degli scatti maturati e congelati fino al 31/10/2006, data di disdetta.

Nel caso di specie, i ricorrenti, tutti provenienti in mobilità dal CTP, chiedono l'applicabilità dell'Accordo in considerazione sia della anzianità convenzionale di

servizio loro riconosciuta antecedente al 31/12/1979 sia della transazione sottoscritta in data 03/06/2004 innanzi alla competente Commissione di Conciliazione, con cui è stato riconosciuto loro il beneficio delle 5 giornate aggiuntive di ferie spettanti aziendalimente al personale in forza al 31/03/1980.

L'eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe, in relazione all'anzianità convenzionale, il riconoscimento di un numero limitato di scatti aggiuntivi (più specificatamente : Zaccaria e Camassa n° 3 scatti, Perrucci n° 5 scatti), il cui importo unitario mensile dovrebbe essere congruo in quanto, oltre ad eccepire comunque il decorso della prescrizione quinquennale, la base di calcolo per il valore di ogni singolo scatto rimane sempre la retribuzione conglobata al 31/12/1979.

Si resta in attesa di un suo parere in merito all'accogliibilità del ricorso.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Dott.ssa Fabiola Menenti

Da: robertobarberio@libero.it
Inviato: lunedì 16 febbraio 2009 13.28
A: menenti@amat.ta.it
Oggetto: Parere su applicabilità punto 2 Accordo Aziendale 26.02.1972



PARERE 16.02.09
SU APPLICABIL...

Gent.ma dott.ssa,

Allego il parere in oggetto,
Cordialità
Roberto Barberio

3151
Prot. N
Del 17 FEB. 2009

P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI / CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA' / BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒
UT	TECNICO	☐
ul.PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
ul.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO	☐
STC	STAFF QUALITÀ	☐

17/2

Studio Associato Barberio

e-mail robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

00179 ROMA
Via Baronio n. 54/A – tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO
C.so Italia n. 254 – tel. 099-7351536 – fax 099-7362875

16 febbraio 2009

Amat SpA
Via C. Battisti, 657
74100 Taranto

OGGETTO: Parere su “applicabilità del punto 2) dell’Accordo Aziendale 26.02.1972 (cd ulteriori scatti del 2,5%) nei confronti degli agenti Camassa Emanuele, Perrucci Eupreprio e Vizzielli Francesco.

All’attenzione della dott.ssa Menenti

Riscontro la richiesta in oggetto.

Ho già anticipato, in apposite conversazioni telefoniche, l’esigenza di risolvere il problema su basi di mera opportunità.

Ferma la data di cessazione degli effetti (31.10.96) dell’accordo in oggetto, la soluzione può assumere differente rilievo a seconda che venga data prevalenza all’accordo 24.07.96 (intercorso tra il CTP e l’Amat) e la data dell’assunzione in transito degli interessati.

Il fatto che, nel nostro caso, la disdetta iniziale dell’accordo 26.02.72 sia intervenuta in epoca (27.04.94) largamente anteriore ad entrambe le date di cui sopra, dovrebbe mettere al riparo la buona fede dell’Amat e, con essa, dovrebbe scongiurare ogni invocazione di affidamento da parte dei tre agenti che rivendicano l’applicazione degli scatti. Tanto perché la disdetta, riferita allo specifico caso, era stata già manifestata al momento della più corposa disdetta degli accordi aziendali del 23.03.1997 su cui, come è noto, fu incentrato un ampio contenzioso (perdente per l’Amat) tra l’azienda e gli ex CTP.

Esclusivamente per questioni di "proroga", quindi, l'accordo aziendale del 26.02.1972 risultò vigente al momento (24.07.96) dell'accordo tra il CTP e l'Amat sul passaggio in mobilità. Ciò esclude che possa riproporre il tema della iniziativa contraria alle regole della buona fede.

Messo al bando il problema della "buona fede", largamente utilizzato dagli ex CTP nel contenzioso di cui si è detto, il dato che potrebbe assumere rilievo è esclusivamente quello dell'anzianità. In genere, nel transito degli agenti, valgono le prerogative acquisite presso l'azienda di provenienza.

Invece, sulla base dell'opinabile natura "transattiva" attribuita dai giudici all'accordo del 24.07.96, l'anzianità di provenienza (maturata presso il CTP) è divenuta, stando all'applicazione dei giudici, lo strumento per beneficiare di tutti i "vantaggi" connessi dall'Amat all'anzianità di servizio dei propri agenti.

Al di là di ogni considerazione giuridica, l'esiguità economica della questione suggerisce di privilegiare una soluzione di opportunità. Ossia una scelta che consenta di prevenire il peso di un contenzioso che, atteso il trascurabile valore della contesa (non estensibile ad ulteriori agenti), rischierebbe di risultare sproporzionato.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento,

Invio i miei migliori saluti

Avv. Roberto Barberio